

PATTO DI COLLABORAZIONE

PER LA CURA E L'ANIMAZIONE DEL GIARDINO MORVILLO, SITO NELL'AREA DELIMITATA DA VIA TRIPOLI 10, VIA RICALDONE, VIA GRADISCA E L'RSA EX-CASCINA LA GRANGIA.

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Stefania Cecilia Tozzini, Dirigente Circoscrizione Due, nata a [REDACTED] la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con atto di conferimento a firma del Sindaco, Stefano Lo Russo, prot. n. 2507 del 11.04.2024;

E

Il Comitato dei Cittadini Attivi per il Giardino Morvillo, rappresentato dal Presidente, Rocco Versace, e dai Consiglieri (Rocco di Salvo, Iacono Salvatore, Fuszara Agnieszka, Picciarelli Maria Grazia, Maffeo Claudia, Galati Roberto), delegati alla sottoscrizione del patto di collaborazione con la Città di Torino (In seguito: Soggetti Civici);

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”;

PREMESSO CHE:

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: “riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali”;
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
4. L'articolo 3 comma 1 del suddetto Regolamento prevede che “I beni comuni garantiscono l'accesso universale e ammettono una pluralità di forme di gestione, pratiche e stili di vita. In nessun caso il governo dei beni comuni può essere interpretato come imposizione di valori escludenti, comunitari chiusi, irrispettosi delle diversità”;
5. Al medesimo articolo si stabilisce che il governo dei beni comuni, nella Città di Torino, si ispira ai principi generali: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, rispetto della dignità e contrasto alle discriminazioni, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.

6. L'art. 4 prevede che il Governo dei Beni comuni inteso quale strumento per il pieno sviluppo della persona, sia aperto a chiunque, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e che tutti i soggetti civici operino secondo metodo democratico basato su momenti di discussione e procedure non escludenti e secondo i principi dell'antisessismo, antifascismo e antirazzismo, per l'assunzione collettiva delle decisioni.
7. Il Consiglio Comunale in data 10/03/2025 ha approvato la Mozione "Ripudio della violenza e accettazione del metodo democratico nelle attività sociali e culturali. Integrazione dei principi democratici e di contrasto alla violenza nei patti di collaborazione per i beni comuni urbani";
8. Con invio tramite email del 18/04/2024, acquisita con protocollo n. 1698 del 19/04/2024, conservata agli atti della Circoscrizione 2, il Gruppo Informale di Soggetti Civici, referente Rocco Di Salvo, ha presentato una proposta di governo condiviso;
9. Il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 14/05/2024, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia, la dott.ssa Stefania Cecilia Tozzini, Dirigente della Circoscrizione Due;
10. A seguito della pubblicazione della proposta e della valutazione del Tavolo Tecnico e dell'individuazione del Servizio competente, verificato il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta, con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale DEL CI2 33/2024 del 14/05/2024, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa;
11. Durante la fase di coprogettazione, in data 11/09/2024, il Gruppo Informale di Soggetti Civici si è costituito nel Comitato dei Cittadini Attivi per il Giardino Morvillo, di cui vengono nominati il Presidente (Sig. Rocco Di Salvo) e cinque Consiglieri, delegati alla sottoscrizione del Patto di collaborazione con la Città, a rappresentare il Comitato nei rapporti con la Città e con Soggetti terzi comunque coinvolti nelle attività del Patto, ed al coordinamento, monitoraggio e valutazione del buon andamento delle azioni previste nel Patto.
12. Con nota pervenuta in data 24/11/2025 al Prot. n. 5996, è pervenuto il Verbale della riunione del giorno 09.11.2025 del Comitato dei Cittadini Attivi per il Giardino Morvillo, nella quale è stato deliberata la nomina del Sig. Rocco Versace alla carica di Presidente, in sostituzione del Sig. Rocco Di Salvo che viene confermato membro del Consiglio insieme ai cinque Consiglieri (Iacono Salvatore, Fuszara Agnieszka, Picciarelli Maria Grazia, Maffeo Claudia, Galati Roberto) nominati nella assemblea del 11/09/2024. Presidente e Consiglieri sono delegati alla sottoscrizione del Patto di collaborazione con la Città, a rappresentare il Comitato nei rapporti con la Città e con soggetti terzi comunque coinvolti nelle attività del Patto, ed al coordinamento, monitoraggio e valutazione del buon andamento delle azioni previste nel Patto.
13. All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione finale, la realizzazione di un intervento di cura ed animazione sociale-didattica-culturale dell'area dei Giardini Morvillo.
14. Con Deliberazione DEL CI2 XX/2026 del xx/xx/2026, il Consiglio della Circoscrizione Due ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto.

Tutto ciò premesso e accettato, si definisce quanto segue.

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e l'animazione del giardino Morvillo, siti nell'area delimitata da via Tripoli 10, via Ricaldone, via Gradisca e l'RSA ex-Cascina la Grangia, individuato come Bene comune dalle Parti, oggetto di governo condiviso, ai sensi del Titolo II del Regolamento n. 391.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
 - a. valorizzare la memoria storica dell'area;
 - b. svolgere attività didattica ed educativa, sensibilizzando ragazzi e adulti, ai temi di sostenibilità ambientale, dell'attività motoria e alla promozione di uno stile di vita sano;
 - c. promuovere la socializzazione;
 - d. favorire la cura ed il decoro dell'area;
 - e. organizzare e promuovere attività culturali ed educative;
 - f. collaborare con le scuole, al fine di sensibilizzare bambini e ragazzi, sull'importanza della natura ed al rispetto delle attrezzature e degli spazi Comuni;
 - g. collaborare con le associazioni diversamente abili dell'area.
4. Le azioni e gli interventi previsti sono:
 - a. cura del verde;
 - b. orticoltura urbana;
 - c. rigenerazione dell'area attraverso momenti di aggregazione;
 - d. animazione sociale e culturale.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.
2. Le parti, nell'accettare il metodo democratico come modalità di collaborazione e i principi dell'antisessismo, antifascismo e antirazzismo, si impegnano inoltre a:
 - a. non promuovere né tollerare atteggiamenti, dichiarazioni o azioni discriminatorie, con particolare riferimento al ripudio dell'antisemitismo e dell'islamofobia;
 - b. ripudiare di ogni forma di violenza nelle attività sociali e culturali svolte nell'ambito del Patto;
 - c. garantire la sensibilizzazione e la formazione dei soggetti coinvolti nei Patti di Collaborazione affinché tali principi vengano promossi attivamente nelle attività di gestione e valorizzazione dei beni comuni urbani.

3. Le Parti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del bene indicato all'art. 1, comma 1, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - a. effettuare tagli del tappeto erboso, che si configurano principalmente come attività di cura e piccola manutenzione del verde integrativa rispetto alle lavorazioni eseguite dalle squadre della Città, potendosi eccezionalmente configurare come taglio del tappeto erboso in occasione di particolari eventi o necessità;
 - b. tinteggiare periodicamente, previa fornitura da parte del Comune del materiale necessario, le panchine attualmente installate nelle varie aree del parco;
 - c. curare l'irrigazione delle piante;
 - d. mantenere pulito il giardino, coinvolgendo tutti i fruitori dello stesso;
 - e. organizzare attività socio educative nell'area occupata dal gazebo (condividendo con l'Amministrazione un calendario delle varie attività che verranno organizzate);
 - f. organizzare attività sociali-educative o sportive che favoriscano l'aggregazione e la socializzazione.
5. La Città si impegna a realizzare le seguenti attività:
 - a. Messa a disposizione di attrezzatura e beni di consumo presenti nella Attrezzoteca e gestita dalle Case del Quartiere, nello caso specifico dalla Fondazione Cascina Roccafranca;
 - b. Attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza sull'attività e sui contenuti del Patto tramite il sito dedicato www.comune.torino.it/benicomuni e il sito della Circoscrizione 2 www.comune.torino.it/circ2 ;
 - c. Creazione di un canale di informazione con i sottoscrittori del Patto, diffondendo le opportunità offerte dai canali della Città relativamente alle iniziative e ai servizi attivi nell'area.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3

GOVERNO CONDIVISO: MODALITÀ DI GESTIONE

1. Per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, nel rispetto del principio di autonomia civica previsto dal Regolamento n. 391 (art. 3, comma 1, lettera i), le Parti si avvarranno dei seguenti strumenti:
 - a. Cabina di regia, composta da una o più persone, rappresentanti la Città/Circoscrizione Due, da una o più persone rappresentanti i Soggetti civici, una persona rappresentante l'Ufficio Beni Comuni (la persona referente l'Ufficio BC non parteciperà a tutti gli incontri, ma soltanto se appositamente convocata, nel merito di specifiche tematiche o problematiche) quale strumento di co-gestione che definisce indirizzo, monitoraggio e valutazione delle azioni previste dal patto e dei percorsi di progettazione partecipata. La Cabina di Regia si riunirà con cadenza almeno

annuale e potrà inoltre valutare le richieste di adesione al patto da parte di altri soggetti interessati.

- b. Gruppo di lavoro operativo, composto da una persona rappresentante la Città/Circoscrizione Due, una persona rappresentante i Soggetti civici, una persona rappresentante l'Ufficio Beni Comuni (la persona referente l'Ufficio BC non parteciperà a tutti gli incontri, ma soltanto se appositamente convocata, nel merito di specifiche tematiche o problematiche), quale strumento di coordinamento, progettazione e programmazione delle azioni previste dal Patto e dei percorsi di progettazione partecipata. Il gruppo si riunirà con cadenza almeno semestrale.
1. I Soggetti civici possono partecipare, nel rispetto di leggi e regolamenti, a bandi e avvisi, anche promossi dalla Città, per la devoluzione di contributi per le attività previste dai negozi civici.
 2. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, le eventuali modalità saranno stabilite nel Gruppo di lavoro/Cabina di regia in coerenza con i principi del Regolamento n. 391
 3. I flussi economico-finanziari relativi alle risorse provenienti da attività a scopo di lucro destinate all'autofinanziamento devono essere illustrati in modo chiaro e trasparente, trasmessi agli Uffici della Città, per consentire un'efficace e ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito della Città dedicato ai Beni Comuni.
 4. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone tutte le occupazioni di suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 395 per le attività previste nell'ambito del Patto
 5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 4

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 3.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si impegna a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 5.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;

- c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Soggetti civici individuano nella persona di Valerio Calò il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
 6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
 7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall' art 9, commi 3 e 4 del Regolamento n. 391.
2. Nel corso della collaborazione, l'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le Parti.
3. Le Parti stabiliscono, al momento dell'accordo sulla loro realizzazione, anche le modalità di rimozione o mantenimento, alla conclusione del Patto.
4. Le acquisizioni di opere e interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso una Relazione annuale, nella quale si dettagliano gli obiettivi, le attività svolte e le eventuali criticità, da sottoporre al Gruppo di lavoro.
2. L'Ufficio Beni Comuni organizza incontri periodici di monitoraggio e di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati con cadenza semestrale.

Art. 8

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il Patto ha una durata di anni TRE, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
2. I Soggetti civici ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 9

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

6. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 11

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

2. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei Beni comuni urbani.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

3. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Allegati:

- Deliberazione di Consiglio della Circoscrizione Due, DELCI2 numero xx/202x del xx/xx/202x, avente ad oggetto l'approvazione del Patto di collaborazione tra la Città di Torino e Il Comitato dei Cittadini Attivi per il Giardino Morvillo;
- Allegato sicurezza del Patto di collaborazione (Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività) ai sensi dall'art. 27, c. 4, del Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, _____

Per la Città

Per i Soggetti civici
